

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3331

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e
protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut
il 7 novembre 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	6
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti con la Repubblica libanese è il frutto di un lungo e complesso negoziato bilaterale.

Nonostante gli ostacoli presentatisi in sede negoziale, forte è stato l'impulso proveniente da entrambe le Parti per addivenire alla finalizzazione di uno strumento che è ritenuto fondamentale per lo sviluppo dei rapporti economici bilaterali dopo il periodo di stallo causato dalla lunga guerra civile che ha dilaniato il Libano.

L'Accordo, infatti, ha l'obiettivo di garantire quanto più possibile gli imprenditori italiani dai rischi connessi alle incertezze negli usi e nelle norme commerciali di un sistema economico pressochè distrutto da anni di conflitto. In questo senso, esso mira a favorire, mediante la razionalizzazione di un quadro giuridico di riferimento certo per gli operatori interessati, lo sviluppo di una presenza diretta italiana stabile e differenziata in un Paese il cui mercato presenta notevoli possibilità di penetrazione sia in termini di esportazioni che attraverso la realizzazione dei grandi programmi di ricostruzione.

A tale proposito, va sottolineato che detta presenza merita di essere incentivata, in quanto il sistema economico libanese ha le premesse per tornare a svolgere, con l'auspicato rilancio del processo di pace in Medio Oriente, il ruolo di primario polo di sviluppo nell'area nonchè la base logistica e finanziaria per la penetrazione nei mercati limitrofi.

L'Accordo, infine, si inserisce in una linea strategica già consolidata che ha condotto alla conclusione o all'avvio di negoziati con altri Paesi della regione (Giorda-

nia, Siria, Emirati, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita).

Tra le principali caratteristiche dell'Accordo vi è la garanzia per gli operatori economici dei due Paesi contro eventuali provvedimenti discriminatori; vengono poi assicurati agli investimenti i benefici della clausola della nazione più favorita, nonchè vengono riconosciuti il diritto al trattamento più favorevole quanto al risarcimento in caso di danni conseguenti a disordini, ed il diritto all'indennizzo in caso di provvedimenti di nazionalizzazione od esproprio; viene stabilito il principio di non discriminazione, quello di libertà di rimpatrio di capitali e redditi dell'investimento, e del diritto di surroga; sono presenti, infine, alcune clausole che individuano gli strumenti per la composizione delle controversie tra un Paese contraente e gli investitori dell'altra Parte, e tra le Parti contraenti stesse.

Su di un piano più generale, l'Accordo, elaborato sulla falsariga di un modello standardizzato comune ai Paesi OCSE, impegna le Parti ad adoperarsi attivamente al fine di creare un ambiente favorevole agli scambi ed agli investimenti attraverso l'adozione di misure miranti a rafforzare il clima di fiducia essenziale allo sviluppo della cooperazione economica bilaterale.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 7 e 8) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA LIBANESE
SULLA RECIPROCA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando incoraggiare la cooperazione economica a reciproco vantaggio di entrambi gli Stati;

intendendo creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

riconoscendo che la promozione e la protezione pattizia di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa economica privata e ad accrescere la prosperità di entrambi gli Stati,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1- Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché consociate e filiali costituite ed aventi sede nel territorio di una delle due Parti Contraenti ed in qualsiasi modo controllate dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra:

a) per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi;

b) per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi istituzione pubblica, fondazione, associazione o qualsiasi ente costituito ed avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che siano costituiti o altrimenti debitamente organizzati in conformità all'ordinamento di quella Parte Contraente.

2- Per "investimento" si intende ogni bene costituito o acquisito dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprenderà in particolare, a titolo di esempio:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale, quali pegni, vincoli ed ipoteche;

b) titoli azionari ed obbligazionari, nonché quote di partecipazione in imprese sia pubbliche che private;

c) diritti su somme di denaro utilizzati per creare un valore economico o diritti a qualsiasi altra prestazione avente un valore economico;

d) diritti di proprietà intellettuale quali diritti d'autore, brevetti, design o modelli industriali, marchi commerciali o di servizi, denominazioni commerciali, processi tecnici, know-how ed avviamento, nonché altri diritti di natura analoga riconosciuti dalla legislazione delle Parti Contraenti;

e) concessioni conferite per legge, ivi comprese concessioni per la prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali, nonché tutti gli altri diritti conferiti per legge o in virtù di contratti o decisioni prese dalle autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge vigenti;

f) quote aggiuntive di capitale per la manutenzione o lo sviluppo degli investimenti effettuati, nonché utili reinvestiti.

Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti o reinvestiti i beni non altera la loro qualifica come investimento.

3- Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, a titolo di esempio, profitti, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties o compensi per assistenza e servizi tecnici, nonché altre spettanze indipendentemente dalla forma in cui essi sono corrisposti.

4- Per "territorio" si intende:

- a) con riferimento alla Repubblica Libanese, oltre alle zone comprese nell'ambito dei confini internazionalmente riconosciuti, le zone marine e sottomarine sulle quali il Libano esercita sovranità e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale;
- b) con riferimento alla Repubblica Italiana, oltre alle zone comprese entro i confini terrestri, le zone marine e sottomarine sulle quali l'Italia esercita sovranità e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- 1- Ciascuna Parte Contraente dovrà promuovere sul suo territorio gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.
- 2- In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente dovrà consentire agli investitori di impiegare personale di alto livello direttivo e tecnico di sua fiducia, indipendentemente dalla nazionalità posseduta, e concedere ad esso le connesse autorizzazioni.
- 3- Ciascuna Parte Contraente dovrà proteggere, sul suo territorio, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla propria legislazione ed ai propri regolamenti e non dovrà inficiare con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'espansione o la cessione e la liquidazione di detti investimenti. In particolare, ciascuna Parte Contraente o le sue autorità competenti dovranno rilasciare le necessarie autorizzazioni di cui al comma 2 del presente Articolo.
- 4- Ciascuna Parte Contraente dovrà creare e mantenere, sul suo territorio, condizioni economiche e giuridiche favorevoli al fine di garantire la efficace applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 3
TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE
PIU' FAVORITA

- 1- Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Questo trattamento dovrà essere non meno favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati dai suoi investitori sul suo territorio o rispetto a quello riservato da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori di un qualsiasi Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più favorevole.
- 2- Il trattamento della nazione più favorita non dovrà essere interpretato in modo tale da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori ed agli investimenti dell'altra Parte Contraente i vantaggi derivanti da unioni economiche o doganali attuali o future, aree di libero scambio, organizzazioni economiche regionali o accordi economici internazionali multilaterali di cui ciascuna delle due Parti Contraenti è o diviene membro ovvero, nel caso del Libano, il trattamento concesso agli investitori che sono cittadini di paesi arabi in relazione ai loro investimenti in beni immobili. Detto trattamento non dovrà neppure essere connesso a qualsiasi vantaggio che ciascuna delle due Parti Contraenti accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù di accordi contro la doppia imposizione o di altri accordi su base reciproca in materia fiscale o al fine di facilitare il commercio transfrontaliero.



ARTICOLO 4
ESPROPRIO E RISARCIMENTO

- 1- Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno godere di protezione e garanzia completa nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- 2- Nessuna delle due Parti Contraenti dovrà direttamente o indirettamente, de jure o de facto, adottare provvedimenti di esproprio, nazionalizzazione o qualsiasi altra misura avente natura analoga o effetto analogo nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, a meno che dette misure siano adottate nell'interesse

pubblico, quale stabilito per legge, su base non discriminatoria e a norma di legge, ed a condizione che si corrisponda un risarcimento adeguato ed effettivo in conformità alle disposizioni di legge vigenti e senza alcun tipo di discriminazione. Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui la effettiva o paventata decisione di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga sia stata resa pubblica. Una volta fissato l'importo del risarcimento, esso dovrà essere corrisposto entro un periodo di tre mesi e dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard Libor fino al momento del pagamento; dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. La determinazione dell'importo e la corresponsione di detto risarcimento dovranno essere effettuate nei modi appropriati al momento dell'esproprio, della nazionalizzazione o della misura analoga ovvero in una fase precedente ad esso. La legalità di una qualsiasi misura di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga e l'importo del risarcimento dovranno essere soggetti a riesame secondo le vigenti disposizioni di legge.

- 3- Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta liberamente convertibile, il risarcimento corrisposto non dovrà essere inferiore al reale valore di mercato prima della data in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, più gli interessi, calcolati sulla base degli standard Libor, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento.
Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta non liberamente convertibile, il risarcimento corrisposto - convertito nella valuta di pagamento - non dovrà essere:
 - a) inferiore al reale valore di mercato, prima della data in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, convertito in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente sul mercato il giorno del pagamento, più
 - b) gli interessi calcolati sulla base degli standard Libor per quella valuta liberamente convertibile, maturati dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento.
- 4- Le disposizioni del comma 2 del presente Articolo si applicheranno altresì nel caso in cui una Parte Contraente espropri i beni di una società costituita secondo le vigenti disposizioni di legge in una qualsiasi parte del suo territorio e di cui gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni.

- 5- Qualora, dopo l'esproprio, i beni in oggetto non siano stati utilizzati in tutto o in parte per quello specifico scopo o interesse nazionale, il proprietario originario o i suoi aventi causa hanno il diritto a riacquistare detti beni al prezzo di mercato.
- 6- Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, guerre civili o rivolte, dovranno vedersi accordare un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra valida forma di compenso, non meno favorevole di quello che l'altra Parte Contraente riserva ai suoi investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo, a seconda di quale sia il più favorevole. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5 *LIBERO TRASFERIMENTO*

- 1- Ciascuna Parte Contraente nel cui territorio gli investitori dell'altra Parte Contraente hanno effettuato investimenti garantirà a detti investitori il libero trasferimento dei pagamenti relativi a questi investimenti, dopo che gli investitori abbiano adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, in particolare, a titolo di esempio:
 - a) redditi da investimento secondo l'Articolo 1, comma 3 del presente Accordo;
 - b) importi relativi ai prestiti contratti, o altri obblighi contrattuali assunti, in relazione agli investimenti;
 - c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;
 - d) compensi ed indennità corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente;
 - e) capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale atte a mantenere ed accrescere l'investimento;

- f) corresponsione di risarcimento ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo; e
- g) pagamenti di cui all'Articolo 6 del presente Accordo.
- 2- Tuttavia, le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. A tal fine, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte, si impegnano a fornire tutte le informazioni utili in relazione alla valutazione dell'imponibile.
- 3- La Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento dovrà consentire agli investitori dell'altra Parte Contraente l'accesso al mercato internazionale in modo non discriminatorio, e permettergli di acquistare la necessaria valuta estera per effettuare i trasferimenti ai sensi del presente Articolo al tasso di cambio di mercato prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede detto trasferimento.
- 4- Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare le procedure necessarie per effettuare detti trasferimenti senza ritardo, secondo le prassi seguite dai centri finanziari internazionali. Entrambe le Parti Contraenti dovranno impegnarsi ad espletare le formalità necessarie all'acquisizione di valuta estera ed al suo effettivo trasferimento all'estero entro un mese. Inoltre, le Parti Contraenti dovranno convenire di accordare ai trasferimenti di cui al presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato terzo.

ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI SURROGAZIONE

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori in base ad una qualsiasi garanzia finanziaria che essa abbia assunto contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovrà, fatti salvi i diritti dell'altra Parte ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo, riconoscere la cessione - in base alla legge o ad un negozio giuridico - di qualsiasi diritto o titolo dell'investitore alla prima Parte Contraente o ad una sua agenzia designata.

L'altra Parte Contraente dovrà altresì riconoscere la surrogazione della prima Parte Contraente in relazione ad ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente sarà autorizzata a vantare nella stessa misura del predecessore nel titolo. L'altra Parte Contraente sarà autorizzata a compensare imposte ed altri oneri pubblici dovuti dall'investitore.

ARTICOLO 7

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE E GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE

- 1- Qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, si avvieranno consultazioni fra le Parti interessate al fine di risolvere la questione, per quanto possibile, in via amichevole.
- 2- Qualora queste consultazioni non portino ad una soluzione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:
 - a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento; ovvero
 - b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di investimento tra Stati e Cittadini degli altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito; ovvero
 - c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, che, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti in causa, sarà creato in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

La scelta fra le opzioni dei sottocommi (a), (b), e (c) di cui sopra è definitiva.

- 3- Il Tribunale Arbitrale deciderà sulla controversia in conformità alle disposizioni del presente Accordo ed alle regole ed ai principi applicabili del diritto internazionale. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per entrambe le Parti in causa. Ciascuna Parte Contraente eseguirà detto lodo senza indebito ritardo e detto lodo sarà applicato in conformità alla legislazione nazionale.
- 4- In nessun momento nel corso delle procedure relative a controversie in materia di investimento, la Parte Contraente che è parte della controversia dovrà addurre a sua difesa la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento ai sensi di un contratto assicurativo che copre tutti o parte dei danni e delle perdite sostenute.

ARTICOLO 8
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI
CONTRAENTI

- 1- Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte amichevolmente tramite i canali diplomatici.
- 2- Qualora entrambe le Parti contraenti non possano giungere ad un accordo entro sei mesi dall'inizio dei negoziati, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente designerà un arbitro, ed i due arbitri così designati nomineranno un presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo.
- 3- Qualora una delle due Parti Contraenti non abbia nominato il proprio arbitro e non abbia aderito all'invito dell'altra Parte ad effettuare la nomina entro due mesi, l'arbitro sarà nominato su richiesta di quella Parte Contraente da parte del presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
- 4- Qualora entrambi gli arbitri non possano raggiungere un accordo sulla scelta del Presidente entro due mesi dalla loro nomina, quest'ultimo dovrà essere designato, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

- 5- Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente Articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia non possa procedere alla nomina o sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, ne verrà fatta richiesta al Vice-presidente e qualora quest'ultimo non possa procedere alla nomina o sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, sarà il giudice più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, a procedere alla designazione.
- 6- Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti.
- 7- Il Tribunale adotterà le sue decisioni sulla base del rispetto della legge, delle disposizioni del presente Accordo, nonché dei principi universalmente accettati di diritto internazionale.
- 8- Fatte salve le altre disposizioni delle Parti Contraenti, il Tribunale stabilirà le sue procedure.
- 9- Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale potrà decidere diversamente per quanto riguarda i costi.
- 10- Le decisioni del Tribunale saranno definitive e vincolanti per ciascuna Parte Contraente.

ARTICOLO 9
ALTRI OBBLIGHI

- 1- Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi attualmente esistenti o successivamente stabiliti fra le Parti ai sensi del diritto internazionale in aggiunta al presente Accordo contengano una disposizione, generale o specifica, che consenta agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente di ottenere un trattamento più favorevole di quello concesso in virtù del presente Accordo, detta disposizione prevarrà sul presente Accordo nella misura in cui essa è più favorevole.

- 2- Ciascuna Parte Contraente rispetterà le altre obbligazioni assunte in relazione ad investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
- 3- Qualora una Parte Contraente adotti una legislazione contraria alle disposizioni del presente Accordo, dette disposizioni resteranno in vigore e pertanto non ne saranno influenzate.

ARTICOLO 10 *APPLICAZIONE DELL'ACCORDO*

Il presente Accordo si applicherà altresì agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte Contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia, l'Accordo non si applicherà alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 11 *RELAZIONI FRA GOVERNI*

Il presente Accordo entrerà in vigore indipendentemente dal fatto che esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 *DISPOSIZIONI FINALI*


- 1- Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

- 2- Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni. Successivamente resterà in vigore per un periodo illimitato, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto con un preavviso di dodici mesi.
- 3- In caso di notifica ufficiale in merito alla denuncia del presente Accordo, per gli investimenti effettuati prima di questa notifica ufficiale, le disposizioni degli Articoli 1-11 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di dieci anni.


IN FEDE DI CHE i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a BEIRUT il 7 NOVEMBRE 1997, in duplice copia, in lingua italiana, araba e inglese, tutte facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLE
REPUBBLICA LIBANESE



PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1- Disposizioni Generali

Il presente Accordo e tutte le sue disposizioni si applicheranno altresì alle seguenti attività connesse agli investimenti, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte Contraente:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento, liquidazione e cessione di società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture per la gestione degli affari; concessione di registrazione, licenze, permessi ed altre approvazioni necessarie per la gestione delle attività commerciali; acquisizione, utilizzo, cessione e protezione di proprietà di qualsiasi tipo; accesso al mercato finanziario, in particolare assunzione di prestiti, acquisto, vendita ed emissione di azioni ed altri titoli ed acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione delle attività imprenditoriali; commercializzazione di beni e servizi; approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime e lavorati, energia, combustibile ed altri materiali; diffusione di informazioni commerciali.

2- Con riferimento all'Articolo 2


In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto più favorevolmente possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attività connesse agli investimenti di cui al presente Accordo.

3- Con riferimento all'Articolo 4

Qualsiasi misura adottata da una delle due Parti Contraenti in relazione ad un investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente che diminuisca notevolmente il valore dei beni, crei maggiori ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura avente un effetto analogo, sarà considerata tra le misure di cui al comma 2 dell'Articolo 4.

Fatto a Beirut il 7 NOVEMBRE 1997, in duplice copia, in lingua italiana, araba ed inglese, tutte facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, sarà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA LIBANESE



**AGREEMENT
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE LEBANESE REPUBLIC
ON THE PROMOTION AND
RECIPROCAL PROTECTION
OF INVESTMENTS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic herein referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to encourage economic cooperation to the mutual benefit of both States,

Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Recognizing that the encouragement and contractual protection of such investments are apt to stimulate private business initiative and to increase the prosperity of both States,

Have agreed as follows:

**ARTICLE I
DEFINITIONS**

For the purposes of this Agreement:

- 1- The term "investor" means any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the subsidiaries and branches registered and having a seat in the territory of one of the Contracting Parties and controlled in anyway by the above natural and legal persons:
 - a) The term "natural person", in reference to either Contracting Party, means any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws;

- b) The term "legal person", in reference to either Contracting Party means any public institution, foundation, association or any entity registered in either Contracting Party and having its head office in its territory which are constituted or otherwise duly organized under the law of that Contracting Party.
- 2- The term "investment" means every kind of asset established or acquired by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include particularly, but not exclusively:
- a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, and pledges;
 - b) debentures, shares and other kinds of interest in companies, irrespective whether these companies are publicly or privately owned;
 - c) claims to money which have been used to create an economic value or claims to any performance having an economic value;
 - d) intellectual property rights, such as copyrights, patents, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, technical processes, know-how and goodwill, as well as other similar rights recognized by the laws of the Contracting Parties;
 - e) business concessions under public law, including concessions to search, extract or exploit natural resources as well as all other rights given by law, by contract or by decision of the authority in accordance with the law; and
 - f) additional contributions to capital for the maintenance or development of an existing investment as well as reinvested income.

Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investment.

- 3- The term "returns" means amounts yielded by an investment and includes, in particular, though not exclusively, profits, dividends, interest, capital gains, royalties, management and technical assistance or other fees, irrespective of the form in which the return is paid.

- 4- The term "territory" means:
- a) for the Lebanese Republic, in addition to the zones contained within the internationally recognized boundaries, the marine and submarine zones over which Lebanon exercises sovereignty, sovereign and jurisdictional rights, in accordance with international law.
 - b) for the Italian Republic, in addition to the zones contained within the land boundaries, the marine and submarine zones over which Italy exercises sovereignty, sovereign and jurisdictional rights, in accordance with international law.

ARTICLE 2
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

- 1- Each Contracting Party shall in its territory promote investments by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its laws and regulations.
- 2- Each Contracting Party, in accordance with its laws and regulations, shall allow the investor to engage top managerial and technical personnel of his choice, regardless of nationality and grant the related permits.
- 3- Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party and shall not impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale or liquidation of such investments. In particular, each Contracting Party or its competent authorities shall issue the necessary permits mentioned in paragraph 2 of this Article.
- 4- Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory favorable economic and legal conditions in order to ensure the effective application of this Agreement.

ARTICLE 3
NATIONAL TREATMENT AND MOST FAVORED NATION
TREATMENT

- 1- Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the investments of the other Contracting Party. This treatment shall not be less favourable than that granted by each Contracting Party to the investments made within its territory by its own investors, or than that granted by each Contracting Party to the investments made within its territory by investors of any third State, if this latter treatment is more favourable.

- 2- The most favoured nation treatment shall not be construed so as to oblige a Contracting Party to extend to the investors and investments of the other Contracting Party the advantages resulting from any existing or future customs or economic union, a free trade area or regional economic organization or international multilateral economic agreement, to which either of the Contracting Parties is or becomes a member, or in the case of Lebanon the treatment granted to investors who are nationals of Arab countries in relation to their investment in real estate properties. Nor shall such treatment relate to any advantage which either Contracting Party accords to investors of a third State by virtue of a double taxation agreement or other agreements on a reciprocal basis regarding tax matters or to facilitate cross border trade.

ARTICLE 4
EXPROPRIATION AND COMPENSATION

- 1- Investments by investors of either Contracting Party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

- 2- Neither of the Contracting Parties shall take, either directly or indirectly, de jure or de facto, measures of expropriation, nationalization or any other measures having the same nature or the same effect against investments of investors of the other Contracting Party, unless the measures are taken in the public interest as established by law, on a non-discriminatory basis, and under due process of law, and provided that provisions be made for effective and adequate compensation, according to the enforced national law without any kind of discrimination. Such

compensation shall be equivalent to the market value of the expropriated investment immediately before the date on which the actual or threatened expropriation, nationalization or comparable measure has become publicly known. Once the amount of the compensation is fixed, it shall be paid within a period of three months and shall carry the interest calculated on a basis of Libor standards until the time of payment; it shall be effectively realizable and freely transferable. Provisions shall have been made in an appropriate manner at or prior to the time of expropriation, nationalization or comparable measure for the determination and payment of such compensation. The legality of any such expropriation, nationalization or comparable measure and the amount of compensation shall be subject to review by due process of law.

- 3- If the real market value is denominated in a freely convertible currency, the compensation paid shall be no less than the real market value prior to the date on which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, plus interest, calculated on the basis of Libor standards, accrued from the date of expropriation until the date of payment.
If the real market value is denominated in a currency that is not freely convertible, the compensation paid - converted into the currency of payment - shall be no less than:
 - a) the real market value, prior to the date on which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, converted into a freely convertible currency at the market rate of exchange prevailing on the date of payment, plus
 - b) interest, calculated on the basis of Libor standards for that freely convertible currency, accrued from the date of expropriation until the date of payment.
- 4- The provisions of paragraph 2 of this Article shall also apply where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is constituted under the laws in force in any part of its own territory and in which investors of the other Contracting Party own shares.
- 5- If, after the dispossession, the asset concerned has not been utilized, wholly or partially, for public purpose or national interest, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the asset at the market price.

- 6- Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses or damages in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, civil strife, or revolt, shall be accorded treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other valuable consideration, no less favourable than that the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State whichever is more favourable. Such payments shall be freely transferable.

ARTICLE 5
FREE TRANSFER

- 1- Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall grant those investors the free transfer of the payments relating to these investments, after all fiscal obligations have been met by the investors, particularly but not exclusively the following:
- a) investment returns according to Article 1, paragraph 3 of this Agreement;
 - b) amounts relating to loans incurred, or other contractual obligations undertaken, for the investment;
 - c) proceeds accruing from the total or partial sale, alienation or liquidation of an investment;
 - d) the earnings and other compensations of nationals of the other Contracting Party who are allowed to work in connection with an investment in the territory of the other Contracting Party;
 - e) capital and additional amounts to maintain or increase the investment;
 - f) payment of compensation under Article 4 of this Agreement; and
 - g) payment provided for in Article 6 of this Agreement.

- 2- The provisions of this Agreement will not, however, limit the application of the national provisions aimed at preventing fiscal evasion and tax avoidance. To this end the competent authorities of each Contracting Party, upon the other Contracting Party's request, commit themselves to provide any useful information concerning fiscal assessment.
- 3- The host Contracting Party of the investment shall allow the investors of the other Contracting Party access to the foreign exchange market in a non-discriminatory manner and to purchase the necessary foreign currency to make transfers pursuant to this Article, at the prevailing market rate of exchange applicable on the date on which the investor applies for such transfer.
- 4- The Contracting Parties undertake to facilitate the procedures needed to make these transfers without delay, according to the practices followed in international financial centers. Both Contracting Parties should undertake to carry out the formalities required for the acquisition of foreign currency and for its effective transfer abroad within a period of one month. Moreover, the Contracting Parties should agree to accord to transfers referred to in the present Article a treatment no less favourable than that accorded to transfers originated from investments made by investors of any third state.

ARTICLE 6
PRINCIPLE OF SUBROGATION

If either Contracting Party or its designated agency makes payment to one of its investors under any financial guarantee against non-commercial risks it has granted in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter shall, without prejudice to the rights of the former Contracting Party under Article 8 of this Agreement, recognize the assignment, whether under a law or pursuant to a legal transaction, of any right or title of that investor to the first Contracting Party or its designated agency. The latter Contracting Party shall also recognize the subrogation of the former Contracting Party to any such right or claim which that Contracting Party shall be entitled to assert to the same extent as its predecessor in title. The other Contracting Party shall be entitled to set off taxes and other public charges due and payable by the investor.

ARTICLE 7**SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY
AND AN INVESTOR OF THE OTHER CONTRACTING PARTY**

- 1- In case of disputes regarding investments between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, consultations will take place between the Parties concerned with a view to solving the case, as far as possible, amicably.
- 2- If these consultations do not result in a solution within six months from the date of written request for settlement, the investor may submit the dispute, at his choice, for settlement to:
 - a) the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made; or
 - b) the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of the other States, opened for signature at Washington, on March 18, 1965, in case both Contracting Parties have become members of this Convention; or
 - c) an ad hoc arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the Parties to the dispute, shall be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

The choice made as per subparagraphs a, b, and c herein above is final.

- 3- The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the provisions of this Agreement and the applicable rules and principles of international law. The awards of arbitration shall be final and binding on both parties to the dispute. Each Contracting Party shall carry out without delay any such award and such award shall be enforced in accordance with domestic law.
- 4- The Contracting Party which is a party to the dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert as a defense its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

ARTICLE 8**SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN CONTRACTING PARTIES**

- 1- Disputes between Contracting Parties regarding the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic channels.
- 2- If both Contracting Parties cannot reach an agreement within six months from the start of the negotiations, the dispute shall, upon request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal of three members. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and these two arbitrators shall nominate a chairman who shall be a national of a third State.
- 3- If one of the Contracting Parties has not appointed its arbitrator and has not followed the invitation of the other Contracting Party to make that appointment within two months, the arbitrator shall be appointed upon the request of that Contracting Party by the President of the International Court of Justice.
- 4- If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the chairman within two months after their appointment, the latter shall be appointed upon the request of either Contracting Party by the President of the International Court of Justice.
- 5- If, in the cases specified under paragraphs 3 and 4 of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the latter is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the most senior Judge of the Court who is not national of either Contracting Party.
- 6- The tribunal shall reach its decision by a majority of votes.
- 7- The tribunal shall issue its decision on the basis of respect for the law, the provisions of this Agreement, as well as of the universally accepted principles of international law.
- 8- Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the tribunal shall determine its procedure.

- 9- Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The arbitration tribunal may make a different regulation concerning costs.
- 10- The decisions of the tribunal are final and binding for each Contracting Party.

ARTICLE 9 OTHER OBLIGATIONS

- 1- If the legislation of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a provision, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to treatment more favourable than that provided for by this Agreement, such a provision shall, to the extent that it is more favourable, prevail over this Agreement.
- 2- Each Contracting Party shall observe any other obligation it has assumed with regard to investments in its territory by investors of the other Contracting Party.
- 3- In case a Contracting Party shall issue legislation which is contrary to the provisions of this Agreement, such provisions would remain in force and hence will not be affected.

ARTICLE 10 APPLICATION OF THE AGREEMENT

The present Agreement shall also apply to investments in the territory of a Contracting Party made in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party prior to the entry into force of this Agreement. However, the Agreement shall not apply to disputes that have arisen before its entry into force.

ARTICLE 11
RELATIONS BETWEEN GOVERNMENTS

This Agreement shall be in force irrespective of whether or not diplomatic or consular relations exist between the Contracting Parties.

ARTICLE 12
FINAL PROVISIONS



- 1- This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the day of the reception of the last notification by which the Contracting Parties have notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
- 2- This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Thereafter, it shall remain in force for an unlimited period unless denounced in writing by either Contracting Party twelve months in advance.
- 3- In case of official notice as to the denunciation of the present Agreement, the provisions of Article 1 to 11 shall continue to be effective for a further period of ten years for investments made before the official notice was given.

IN WITNESS WHEREOF the Undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at BEIRUT , on 7 NOVEMBER 1997 in two originals, in Italian, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In case of difference of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE LEBANESE REPUBLIC**



Protocol

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic, on the promotion and protection of investments, the Contracting Parties also agreed to the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1- General Provision.

This Agreement and the provisions thereof shall extend as well to the following activities connected with an investment in accordance with the laws and regulations of each Contracting Party:

the organization, control, operation, maintenance, liquidation and winding up of companies, branches, agencies, offices or other organizations for the conduct of business; the granting of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial business; the acquisition, use and disposal of property of all kinds as well as the protection thereof; the access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business activities; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuel and other materials; the dissemination of commercial information.

2- With reference to Article 2:


According to its laws and regulations, each Contracting Party shall regulate as favorable as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party performing activities related to investments under this Agreement, and members of their families.

3- With reference to Article 4:

Any measure undertaken by one of the Contracting Parties relating to an investment made by an investor of the other Contracting Party, which shall substantially diminish the value of the assets or create major obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same asset as well as any other measure having equivalent effect, shall be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 4.

Done at BEIRUT....., on 7 NOVEMBER 1997 in two originals, in Italian, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In case of difference of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE LEBANESE REPUBLIC

